



La disabilità dello studente come lesione dei diritti soggettivi nell'esperienza della scuola paritaria. Una contrazione di libertà nella scelta educativa degli alunni, delle famiglie, delle scuole

❖ Premesse: principi costituzionali.

Il Concetto di disabilità è presente nell'ordinamento costituzionale nel contesto dei principi di uguaglianza e di tutela della persona.

I Padri Costituenti per la tutela delle persone che vivono in condizione di fragilità, nell'elaborazione della Costituzione hanno imposto principi orientati alla valorizzazione della persona. Infatti, oltre ai diritti inviolabili consacrati all'art. 2¹, il successivo art. 3 comma 2² afferma il valore dell'uguaglianza sostanziale, sancendo il dovere di rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

La Carta costituzionale riconosce altresì il diritto alla salute (art. 32³) e il diritto all'istruzione (art. 34⁴, per il quale "La scuola è aperta a tutti") e codifica la spettanza del "diritto all'educazione e all'avviamento professionale" a favore di persone con disabilità (art. 38⁵).

¹ Art. 2 Cost.: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

² Art. 3 Cost. comma 2: E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

³ Art. 32 Cost.: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

⁴ Art. 34 Cost.: La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. [...]

⁵ Art. 38 Cost.: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. [...] Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. [...]

L'obiettivo posto dalla Costituzione è quello di garantire a tutti i cittadini il diritto allo studio in un'ottica di **uguaglianza e di pari opportunità**. Infatti la Carta Costituzionale sancisce che **la scuola è aperta a tutti, indipendentemente da qualsiasi specifica condizione o status socio-economico (art. 34 Cost.)**. Inoltre, è previsto che *“la legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve comunque assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali (art. 33 Cost., comma 3^o)*.

❖ Legislazione ordinaria di settore.

Negli ultimi cinquant'anni il legislatore è intervenuto più volte nel tentativo di adempiere al mandato costituzionale della



rimozione degli ostacoli per la tutela delle persone che vivono in condizione di fragilità, tracciando un percorso di progressivo sviluppo di una normativa di tutela a partire dalla *Legge n. 118 del 30 marzo 1971*, la prima normativa varata in materia di tutele di condizioni per persone con diversi gradi di disabilità senza limiti di età.

All'articolo 28 la legge stabilisce che alle persone non autosufficienti che frequentano la scuola dell'obbligo e i corsi di addestramento professionale vengano garantiti: l'accesso alla scuola mediante accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche, trasporto gratuito dalla propria abitazione alla scuola, l'assistenza durante gli orari scolastici.

Onde evitare equivoci interpretativi circa l'ambito di applicazione della normativa la Corte Costituzionale è intervenuta con sentenza n. 215 del 3 giugno 1987, dichiarando

⁶ Art. 33 Cost. comma 3: La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 28 comma 3⁷ che in riferimento ai soggetti portatori di handicap, prevedeva che la frequenza scolastica «Sarà facilitata», anziché disporre che «È assicurata».

Sei anni dopo, con Legge n. 517 del 4 agosto 1977, “Valutazione degli alunni, abolizione degli esami di riparazione e altre norme di modifiche dell’ordinamento scolastico”, all’art. 7 veniva stabilito: “Nell’ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l’utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di 20 alunni.

In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, **nei limiti delle relative disponibilità di bilancio** e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale”.



Ed è proprio riguardo quest’ultima locuzione: “*nei limiti delle relative disponibilità di bilancio*” che si sono riscontrate gran parte delle questioni giuridiche tutt’ora oggetto di contenziosi nella tutela dei diritti degli alunni c.d. fragili.

L’art. 7 citato, infatti, prevede che tutti i benefici contemplati dalla legge in favore degli alunni diversamente abili devono essere condizionati ai “*limiti delle relative disponibilità di bilancio*”.

⁷ Art. 28 comma 3, L. 30.3.1971 n. 118: Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie. [...]

Si tratta quindi di una sorta di *diritti affievoliti*, subordinati in maniera determinata dalle ferree regole delle disponibilità di bilancio senza le quali i diritti restano soltanto espressioni vaghe.

Com'è stato opportunamente osservato nella sopra citata sentenza della Corte Costituzionale, talvolta l'utilizzo di determinate locuzioni rischia di rendere vane o addirittura contraddittorie le pur buone intenzioni del legislatore, soprattutto quando da un lato si affermano dei principi e contestualmente si definiscono dei presupposti per la loro stessa disapplicazione concreta.

Solo con la *Legge n. 104 del 5 febbraio 1992: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone affetti da disabilità*, il legislatore ha compiuto un vero passo in avanti rispetto alla tutela dei diritti degli alunni con fragilità. Infatti, con tale normativa è stato definitivamente affermato e regolato il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Tra le varie misure previste viene stabilito l'obbligo, posto a carico del Ministero dell'Istruzione, di garantire al minore, nelle scuole di ogni ordine e grado, le attività di integrazione e sostegno con l'assegnazione di docenti specializzati; a questi ultimi sono affidati i fondamentali compiti di favorire la socializzazione dell'alunno e consentirgli di "avere un futuro" nella società; per ogni alunno portatore di handicap l'istituzione scolastica deve predisporre un progetto educativo individualizzato (PEI). Il docente specializzato è quindi presente in classe unitamente all'insegnante titolare della materia, e segue direttamente l'alunno con disabilità.

Esaminando il problema del rapporto fra la pretesa dei soggetti disabili all'erogazione di prestazioni che garantiscono l'effettività dei loro diritti fondamentali, e la scarsità delle risorse finanziarie connesse al vincolo di bilancio, non esclude che, in un'ottica di gerarchia fra interessi tutti parimenti tutelati, la tutela e la piena conformazione di tali diritti siano da considerare come contenuti di un vero e proprio obbligo di obbiettivi da raggiungere da parte dello Stato.



In questa prospettiva si è pronunciato anche il Giudice delle Leggi. Infatti la *Corte Costituzionale*, con la sentenza n. 80/2010, ha affermato la natura incompressibile – rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica – del diritto fondamentale del soggetto disabile a fruire di un percorso scolastico

effettivo. Inoltre ha espressamente circoscritto lo spazio della discrezionalità legislativa entro limiti idonei a non interferire con la garanzia del diritto fondamentale dell'alunno diversamente abile, escludendo quindi che quest'ultimo possa qualificarsi come **diritto finanziariamente condizionato**. *“Il diritto all'istruzione dei disabili e l'integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge che è volta a «perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps» [...] “In particolare, l'art. 12 della citata legge n. 104 del 1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'università (comma 2). Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la partecipazione del disabile «al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato» [...] “Pertanto, il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso «misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione» [...] “Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l'appunto ad adempiere alle «ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno» a favore degli alunni diversamente abili» [...] “È vero che il legislatore nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili gode di discrezionalità;” [...] “Si deve tuttavia riaffermare che detto potere discrezionale non ha carattere assoluto e trova un limite nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» [...] che questa Corte ha già individuato quale limite invalicabile all'intervento normativo discrezionale del legislatore”.*

La linea interpretativa della giurisprudenza consolidata non lascia adito a dubbio alcuno su un punto centrale della questione: trattandosi di diritti fondamentali dei bambini affetti da disabilità non possono immaginarsi discriminazioni di tali diritti in base alla natura giuridica



delle scuole da essi frequentate, che siano esse statali, non statali, paritarie, ecc.. A questo supremo obbiettivo deve piegarsi anche il rigore della disponibilità di bilancio, soprattutto quando questo impedisce il riconoscimento del diritto fondamentale

all'integrazione scolastico nelle sue diverse modalità.

❖ La normativa sulle scuole paritarie.

La Legge n. 62 del 10 marzo 2000 – “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” impone alle scuole paritarie di accogliere studenti con disabilità e di garantire quanto stabilito dal piano educativo individualizzato (PEI). Si legge infatti all'art. 1 comma 3: “Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”.

Inoltre il comma 4 afferma che “La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:” [...]

“e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.

Per quanto concerne gli oneri inerenti alla gestione della disabilità degli alunni iscritti, la legge istituisce una sorta di *Fondo* con relativa dotazione economica pari a sette miliardi di

lire, non ponendosi il problema della sufficienza o meno di tale stanziamento e non prevedendo alcunché per il caso di inadeguatezza delle risorse previste⁸.

Da quando è stata approvata la legge sulla parità scolastica si è riscontrato un numero sempre crescente di richieste di iscrizione alle scuole paritarie di alunni diversamente abili e il numero attuale è superiore alle 14 mila unità. Parallelamente il contributo ministeriale è passato dai 7 miliardi del vecchio conio ai 23 milioni di euro stabiliti nel 2020.



La parentesi legata al Covid 19 ha fatto sì, grazie anche all'attività dell'AGIDAE, che il suddetto contributo economico raggiungesse il picco dei 90 milioni di euro, per poi stabilizzarsi nelle ultime due leggi di bilancio nella cifra di 70 milioni attuali.

Nonostante questo evidente incremento delle risorse economiche a favore delle scuole paritarie occorre tuttavia sottolineare che emerge una netta discriminazione nel trattamento degli alunni con disabilità tra la scuola statale e la scuola paritaria.

Infatti, confrontando i dati, emerge in maniera inequivocabile che sui 303 mila studenti con disabilità lo Stato italiano impegna 5 miliardi di euro/anno per i docenti di sostegno degli alunni delle scuole statali, con uno stanziamento medio annuale pro capite pari

⁸ *Legge n. 62 del 10 marzo 2000, art. 1, comma 14*: E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge n.104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.

a 20.016 euro, mentre per uno studente iscritto alle paritarie lo stanziamento medio pro capite non supera i 5.000 euro annui.

Al solo pensare che il costo medio annuo di un docente full time anche di sostegno si aggira sui 25 mila euro annui, ci si rende immediatamente conto dell'esplosione del problema-disabilità, ovvero su quali soggetti debba gravare il costo residuo: lo Stato? Il Ministero dell'Istruzione? Il Ministero della Sanità? Il Ministero delle Pari opportunità? Il Ministero della Famiglia? Gli Enti locali? L'Istituzione scolastica? La Famiglia di appartenenza, che magari è senza reddito? Ecc..

In questo scenario vanno inquadrati i numerosissimi processi giudiziari e amministrativi intentati in questi ultimi vent'anni al solo scopo di comprendere la reale portata del diritto dei disabili che frequentano le scuole paritarie trattandosi come anzidetto di un diritto fondamentale della persona. Le tematiche compromesse hanno evidentemente riguardato aspetti diversi:

- 1) Il diritto a un docente di sostegno;
- 2) Il diritto ad un orario adeguato di sostegno al fine di una integrazione piena;
- 3) Il rimborso dei costi sostenuti privatamente dalle famiglie;
- 4) Il rimborso sostenuto privatamente dalle scuole.

A fronte di questa panoramica giuridica la risposta avuta dalla magistratura e dall'amministrazione pubblica non è stata sempre univoca al punto che si è creata un'incertezza giuridica tale da fare intervenire la Corte Costituzionale, le Supreme Corti della giustizia ordinaria e amministrativa, di merito e di legittimità, e perfino la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, senza tuttavia riuscire ad individuare una soluzione chiara e definitiva.



A mero titolo esemplificativo citiamo la pronuncia di una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione la n. 9966/2017 in cui il giudice di legittimità, annullando la sentenza di Corte d'Appello, ha ritenuto errato postulare l'esistenza di un obbligo del Ministero o dell'Ufficio Scolastico Regionale di accollarsi integralmente i costi del sostegno scolastico presso la scuola privata, ribadendo comunque che: ***“il contributo parziale dello Stato rappresenta una forma di compartecipazione della collettività alla tutela di un diritto fondamentale della persona (il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno disabile) e nel caso in cui la scuola paritaria privata non riesca a garantire delle ore di supporto assicurate dall'insegnante di sostegno determinando quindi una contrazione del diritto del disabile, di fatto l'amministrazione dello stato concorre anche alla concretizzazione di una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2 della legge n. 67 del 2006”***.

Per quanto riguarda il Diritto all'istruzione e al principio di non discriminazione dei disabili l'Italia ha molto da imparare dall'Europa. Che la legge non sia giusta lo attestano tre recenti sentenze, due del *Consiglio di Stato*, rispettivamente del 15 luglio 2020, n. 1331 e del 24

⁹ **Art. 2 comma 1 L. n. 67 del 2006:** Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

luglio 2020, n. 4741 ed una della *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 settembre 2020, Ricorso n. 59751/15*, le quali hanno censurato l'operato del Ministero dell'Istruzione e dello Stato italiano in materia di alunni disabili.

Le tre sentenze menzionate hanno in vario modo ribadito che:

1. il principio dell'integrazione dei disabili è un dovere dello Stato suscettibile di imporsi anche sulle necessità di bilancio;
2. che l'inclusione di alunni disabili è necessaria anche ai non disabili, essendo parte delle finalità della scuola l'esperienza della diversità sociale;
3. che l'Italia non può tagliare risorse per i soli alunni disabili e che, se proprio è costretta a farlo, deve tagliarle in maniera proporzionale per tutti;
4. che l'educazione inclusiva è in linea di massima la migliore scelta, e che essa non si limita alla minore età;
5. che gli insegnanti di sostegno devono essere assistiti da coadiutori.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza del 2020, in riferimento a una bambina autistica impossibilitata a beneficiare di tutoraggio specializzato da parte di un insegnante di sostegno durante i suoi primi due anni di scuola primaria, condanna lo Stato italiano al pagamento dei danni patrimoniali subiti dalla famiglia e dei danni non patrimoniali e quelli per le spese processuali, per aver violato l'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo¹⁰ (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 2 del Protocollo n. 1 (diritto all'istruzione).

¹⁰ Art. 14 – Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) – Divieto di discriminazione: ¹⁾
²⁾ Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. (1) La rubrica del titolo primo cui appartiene il presente articolo è stata inserita dall'art. 2 del Protocollo n. 11, reso esecutivo con L. 28.08.1997, n. 296. (2) La rubrica del titolo primo cui appartiene il presente articolo è stata inserita al Protocollo n. 11, reso esecutivo con L. 28.08.1997, n. 296. (Cit.: Office Advice)

La Corte ha ritenuto che la discriminazione subita dalla ricorrente sia stata tanto più grave poiché si è verificata nel contesto dell'istruzione primaria che fornisce le basi per l'istruzione e l'integrazione sociale e le prime esperienze di convivenza.



❖ Interessi legittimi e diritti soggettivi.

Uno dei problemi più ricorrenti riguarda poi la competenza giurisdizionale: talvolta, infatti, si è fatto ricorso alla magistratura amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) per far valere gli interessi legittimi degli alunni e delle famiglie, altre volte ci si è rivolti alla magistratura ordinaria (Primo Grado, Secondo Grado e Cassazione) per il parallelo rispetto dei diritti soggettivi degli stessi.

È importante distinguere gli interessi legittimi e i diritti soggettivi ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, i quali **spesso emettono sentenze di rigetto di domande dei ricorsi proprio per un conflitto di giurisdizione**:

- Gli *interessi legittimi*, presuppongono il previo esercizio dell'azione amministrativa, rispetto alla quale i soggetti intendono sollecitare la corretta interpretazione ed esecuzione delle leggi al fine di evitare penalizzazioni e discriminazioni.
- I *diritti soggettivi*, invece, rappresentano il massimo grado di tutela di un interesse individuale che permettono di agire, in maniera piena e immediata, per il soddisfacimento di un proprio interesse.

Il tema della tutela della disabilità si connette direttamente con quello del *Diritto della libertà della scelta educativa* (art. 30 Cost.¹¹). In questo contesto viene attuata una discriminazione derivante dal fatto che, mentre nelle scuole statali l'intero contributo per gli alunni con

¹¹ Art. 30 Cost.: E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

disabilità è erogato dallo Stato, nelle scuole paritarie tali apporti sono soltanto resi in parte. E a garantire una buona istruzione devono intervenire i fondi privati delle famiglie, delle scuole stesse, o di altri Enti pubblici o privati.

Sul riconoscimento *del Diritto della libertà della scelta educativa* la *Suprema Corte di Cassazione* si è espressa più volte sollecitando *Governo* e *Parlamento* affinché si potesse mettere fine a questa discriminazione.



Un bambino con disabilità, qualunque scuola frequenti, resta un bambino diversamente abile e pertanto va trattato allo stesso modo senza distinzione alcuna.

Solo attraverso il riconoscimento di una vera libertà di scelta educativa si potranno liberare tutto il potenziale delle nostre scuole, statali e paritarie. Per fare ciò occorre una *visione* della scuola meno ideologica perché *spetta alle famiglie scegliere la scuola migliore per i propri ragazzi*, mentre resta in capo allo Stato il compito di vigilare affinché vengano

rispettati gli standard di qualità dell'offerta formativa.

L'inclusione e la piena partecipazione del disabile sono riconosciuti fra i principi cardine della *Convenzione ONU* sui diritti delle persone con disabilità e in materia di diritto all'istruzione, art. 24¹².

Lo Stato deve rendersi consapevole dell'importanza della sfida che si sta affrontando e oggi, con i fondi del PNRR, non sussiste più neppure la scusa della mancanza di

¹² *Convenzione ONU – Art. 24 – Educazione - comma 1*: Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati [...]



finanziamenti da usare per combattere le disuguaglianze, le discriminazioni e vincere la battaglia per l'integrazione.

La Disabilità, in un grande Paese democratico, quale è l'Italia, non può essere più

considerata un problema, bensì deve essere apprezzata come una risorsa da valorizzare.

Diversamente, a nulla varrebbero i tanti appelli rivolti dal Capo dello Stato, *Sergio Mattarella*, come, ad es., quello rivolto in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità (3 dicembre 2020): *“Il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed economica”*¹³.

Inascoltate resterebbero anche le parole del Santo Padre, *Papa Francesco*: *“Tante persone con disabilità sentono di esistere senza appartenere e senza partecipare. Ci sono ancora molte cose che impediscono loro una cittadinanza piena. L'obiettivo è non solo assisterli ma la loro partecipazione attiva alla comunità civile ed ecclesiale”*¹⁴.

¹³ Cfr. www.ansa.it, 4 dicembre 2020

¹⁴ Discorso del Santo Padre, Francesco, a un gruppo di persone con disabilità in occasione della loro Giornata Internazionale -Sala Clementina - Sabato, 3 dicembre 2022 – Città del Vaticano.

❖ Conclusioni.

L'auspicio è che tutte le forze politiche presenti in Parlamento, e il Governo, si rendano conto che *è arrivato il momento di redigere una nuova legge sulla parità scolastica*, nella quale si possa mettere, una volta per tutte, la parola fine a questa continua discriminazione nei confronti dei più deboli e delle loro famiglie, le quali, oltre a sentirsi abbandonate dalle Istituzioni nel difficilissimo compito di assicurare ai propri figli diversamente abili un livello di istruzione di pari dignità con quello di tutti gli altri bambini e ragazzi, sono costrette a pagare una *tassazione tripla*: per la scuola statale, la retta ordinaria per la paritaria e quella straordinaria per il sostegno didattico ai propri figli diversamente abili.

Non c'è dubbio che nel corso degli ultimi venti anni sono stati fatti passi importanti sul cammino della parità scolastica, un traguardo certamente non ancora raggiunto, perché una vera e concreta parità scolastica deve necessariamente, per via legislativa, superare le barriere dei diritti individuali degli alunni diversamente abili senza ricadute negative sulle loro famiglie, eventualmente chiamate a sopperire a carenze organizzative ed economiche della scuola paritaria. Quando tutto questo dovesse accadere, e speriamo il prima possibile, si potrà finalmente affermare che un'altra pietra miliare sarà stata posta sullo scenario più ampio della libertà di scelta educativa, obiettivo primario che dalla promulgazione della Legge 62/2000 fino ai nostri giorni ha rappresentato il sogno, la meta, l'orizzonte di tanti operatori che hanno costantemente e fortemente creduto in questa nuova frontiera di libertà.

Auspichiamo che in questa Legislatura, con la collaborazione di tutti, possa essere innalzata questa nuova “bandiera” che da tanti anni l’Europa, la Costituzione, e soprattutto le famiglie, ci chiedono di far sventolare: la bandiera della vera parità scolastica e della vera scelta educativa della famiglia.

